



ALLEGATO B alla Dgr n. 939 del 22 giugno 2016

pag. 1/5

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 540 del 29/07/2015

**Oggetto: R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con sede legale in Piazzale Giusti, 8 - 36100 Vicenza (VI) - C.F. e P.IVA. 02172490241.
Lavori di stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale della Frana del Brustolè.
Comune di localizzazione: Velo d'Astico (VI). Comune interessato: Arsiero (VI).
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.**

1. PREMESSA

In data 13/12/2001 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con sede legale in Piazzale Giusti, 8 - 36100 Vicenza (VI) - C.F. e P.IVA. 02172490241, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 13500.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 02/07/2008, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 410662 in data 06/08/2008.

La Ditta R.A.- Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale n. 693408 in data 31/12/2008, ha chiesto la sospensione del procedimento al fine di poter depositare la documentazione integrativa richiesta con nota in data 06/08/2008; concessa con nota n. 52023 in data 29/01/2009.

La Ditta R.A.- Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale n. 319757 in data 09/06/2010, ha depositato la documentazione integrativa richiesta proponendo una variante in riduzione al progetto originario datato 13/12/2001.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 20/05/2015, è stato espresso parere non favorevole (n. 522) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Successivamente, con nota n. 244014 del 12/06/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla Ditta R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l. formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

- viene condiviso e si considera prevalente e assorbente il parere negativo espresso dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto 13/03/2012 (acquisito al protocollo regionale n. 154947 in data 02/04/2012) per le motivazioni di seguito riportate:
 - 1) Premesso che il titolo del progetto non è aderente ai contenuti e alle previsioni degli interventi definiti come stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale della frana del Brustolè, considerato che risulta prevalente l'attività di scavo e successivo ripristino più vicina all'attività prevalente di una cava, non si può condividere in alcun modo la valutazione positiva genericamente contenuta nel punto n. 13 della Relazione Paesaggistica.
 - 2) La frana nel tempo ha assunto un aspetto e una conformazione che la rende parte integrante del paesaggio in quanto sede di vegetazione spontanea autoctona anche in forme particolari, come la vegetazione pioniera in prossimità del Torrente Posina, in quanto elemento che ha influito anche sull'idrografia della valle (mutamento di sede del Torrente Posina) e in quanto da anni memoria



ALLEGATO B alla Dgr n. 939 del 22 giugno 2016

stabile locale. La morfologia della frana inoltre si adatta a quella dei pendii circostanti, anche essi con vari mutamenti di pendenze ed elementi variegati che rappresentano in positivo la singolarità geologica nel paesaggio.

- 3) L'intero corpo franoso presenta inoltre interesse paesaggistico per la varietà morfologica stessa comprendente la roccia denudata nella parte sommitale, le pendenze più limitate con elementi erbacei ed arbustivi che la colonizzano a macchia di leopardo. La parte centrale e la parte inferiore lungo la sponda del Torrente Posina, con pendenze più lievi in cui si alternano grandi massi, ghiaioni e strati di terreno a parziale ricoprimento di questi ultimi.
- 4) Per le ragioni di cui ai punti precedenti, la frana è dunque un importante elemento del contesto panoramico visibile da più punti di vista; si segnalano a tal proposito i più significativi: centro abitato di Arsiero (in particolare il complesso della Chiesa Parrocchiale di Arsiero), la Chiesa parrocchiale di Velo d'Astico e il complesso monumentale di villa Velo sempre nel Comune di Velo d'Astico.
- 5) Le mitigazioni dell'impatto dell'intervento di scavo e di realizzazione del nuovo assetto paesaggistico interferiscono negativamente con la proposta di ripristino ambientale poiché la ricostruzione della morfologia originaria del versante non può essere raggiungibile con le risagomature del materiale e le nuove piantumazioni sommariamente indicate nelle sezioni di progetto.
- 6) A lavori ultimati come da sezioni e planimetrie di progetto, verrebbe a formarsi un pendio artificiale con andamenti rigidi e anomali rispetto agli andamenti naturali del sistema orografico circostante.
- 7) Non va trascurato l'effetto negativo connesso con la realizzazione delle opere di servizio all'attività del proposto cantiere, con particolare riferimento alla realizzazione della strada d'accesso alla zona sommitale per cui sono previsti scavi importanti per l'inserimento dei tornanti.

La Ditta con propria nota acquisita al protocollo regionale n. 287266 in data 13/07/2015, non ha depositato alcuna documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., limitandosi esclusivamente a chiedere, senza alcuna motivazione, un'ulteriore proroga di 180 giorni per la presentazione della succitata documentazione. Tale richiesta è stata denegata in sede di discussione durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 29/07/2015.

2. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

La documentazione presentata risulta incompleta.

Il progetto non ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato.

Per quanto riguarda lo Studio di Impatto Ambientale risulta che:

- il Quadro Programmatico nonostante l'integrazione di aprile 2010 non esamina in maniera esaustiva gli ultimi strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale afferenti all'area d'intervento;
- il Quadro Progettuale risale ad aprile 2002, parzialmente aggiornato con la documentazione progettuale presentata ad aprile 2010. Il progetto non ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato, sia perché la documentazione è ormai piuttosto datata, sia per i nuovi elementi di valutazione acquisiti nel frattempo dalle amministrazioni locali;
- il Quadro Ambientale risale ad aprile 2002, parzialmente aggiornato con la documentazione progettuale presentata ad aprile 2010. Il progetto non ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato, sia perché la documentazione è ormai

**ALLEGATO B alla Dgr n. 939 del 22 giugno 2016**

piuttosto datata, sia per i nuovi elementi di valutazione acquisiti nel frattempo dalle amministrazioni locali.

Va anche aggiunto che la Comunità Montana Alto Astico e Posina ha affidato nel 1997 un incarico di consulenza al dipartimento di ingegneria dell'università di Bologna per misure topografiche sul corpo di frana tese ad evidenziare eventuali movimenti in atto. Gli esiti degli ultimi controlli, nel 2014, sembrano confermare lo stato di sostanziale quiescenza della frana.

Permangono, inoltre, problematiche idrogeologiche non valutate in maniera adeguata afferenti alle potenziali infiltrazioni nel residuo corpo di frana, dopo lo scavo, che possono interferire con il quadro degli equilibri dell'intero sistema.

Ne deriva che anche questo aspetto andrebbe inserito e valutato all'interno del progetto, potendo portare a modalità e tempistiche di intervento diverse da quelle prospettate nel progetto in atti.

L'istanza, non risulta esprimere connotazioni sufficienti per una valutazione di impatto ambientale favorevole.

Le problematiche connesse alla viabilità, alla geologia, ai vincoli paesaggistici/ambientali/urbanistici, al super veniens e ad altri aspetti noti, impongono il diniego dell'istanza presentata in data 13/12/2001 e successivamente integrata.

La Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto espresse parere in quanto, tra l'altro, la porzione settentrionale dell'area della frana è interessata dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004 - Torrente Posina), mentre l'intero ambito di frana è compreso nel vincolo "Aree boscate" ex D.Lgs. n. 42/2004 e nel vincolo idrogeologico posto dal Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923 (che coincide anche con le aree boscate ex L.R. n. 52/1978);

Valutato che il comma 2 art. 26. D.Lgs. n. 42/2004, recita:

"(...) Qualora dall'esame del progetto (...) risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente (...)";

preso atto dell'inerzia della ditta proponente, anche successivamente al parere contrario della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;

preso atto che la Ditta proponente, con la propria nota acquisita al protocollo regionale n. 287266 in data 13/07/2015, non ha depositato alcuna documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (comunicati dagli Uffici regionali con nota n. 244014 del 12/06/2015), ma si è limitata esclusivamente a chiedere, senza alcuna motivazione, un'ulteriore proroga di 180 giorni;

preso atto conseguentemente che tale nota non presenta elementi sufficienti per la rivisitazione del parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, espresso nelle premesse e nelle conclusioni del parere negativo espresso dalla commissione VIA nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 20/05/2015;

considerato che nel tempo intercorso tra il parere negativo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del 13/03/2012 e la comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il proponente non ha proposto modifiche al progetto presentato;

considerato che la Ditta R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l. con la propria nota acquisita al protocollo regionale n. 287266 in data 13/07/2015, non ha depositato alcuna documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ma si è limitata esclusivamente a chiedere, senza alcuna motivazione, un'ulteriore proroga di

**ALLEGATO B alla Dgr n. 939 del 22 giugno 2016**

pag. 4/5

180 giorni, per la presentazione della succitata documentazione. Tale richiesta è stata denegata in sede di discussione durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 29/07/2015. considerato che non ci sono elementi che possano portare ad una rivisitazione del parere contrario già espresso e propone l'espressione di un parere definitivo non favorevole, facendo presente che le motivazioni del parere precedente si fondavano sulla condivisione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, ritenendo le stesse prevalenti ed assorbenti ulteriori motivazioni tecniche;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi Componenti (assenti il Vice-Presidente, il Dott. Nicola Dell'Acqua e l'Arch. Antenore Quaglio, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza), esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame presentato dalla ditta R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con sede legale in Piazzale Giusti, 8 - 36100 Vicenza (VI) - C.F. e P.IVA. 02172490241, per le motivazioni in premessa esposte e condividendo e considerando prevalente e assorbente il parere negativo espresso dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto in data 13/03/2012 – prot. n. 0004929 Cl. 34.19.04/9 (acquisito al protocollo regionale n. 154947 in data 02/04/2012), di seguito riportato:

1. premesso che il titolo del progetto non è aderente ai contenuti e alle previsioni degli interventi definiti come stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale della frana del Brustolè, considerato che risulta prevalente l'attività di scavo e successivo ripristino più vicina all'attività prevalente di una cava, non si può condividere in alcun modo la valutazione positiva genericamente contenuta nel punto n. 13 della Relazione Paesaggistica;
2. la frana nel tempo ha assunto un aspetto e una conformazione che la rende parte integrante del paesaggio in quanto sede di vegetazione spontanea autoctona anche in forme particolari, come la vegetazione pioniera in prossimità del Torrente Posina, in quanto elemento che ha influito anche sull'idrografia della valle (mutamento di sede del Torrente Posina) e in quanto da anni memoria stabile locale. La morfologia della frana inoltre si adatta a quella dei pendii circostanti, anche essi con vari mutamenti di pendenze ed elementi variegati che rappresentano in positivo la singolarità geologica nel paesaggio;
3. l'intero corpo franoso presenta, inoltre, un interesse paesaggistico per la varietà morfologica stessa comprendente la roccia denudata nella parte sommitale, le pendenze più limitate con elementi erbacei ed arbustivi che la colonizzano a macchia di leopardo. La parte centrale e la parte inferiore lungo la sponda del Torrente Posina, con pendenze più lievi in cui si alternano grandi massi, ghiaioni e strati di terreno a parziale ricoprimento di questi ultimi;
4. per le ragioni di cui ai punti precedenti, la frana è dunque un importante elemento del contesto panoramico visibile da più punti di vista; si segnalano a tal proposito i più significativi: centro abitato di Arsiero (in particolare il complesso della Chiesa Parrocchiale di Arsiero), la Chiesa parrocchiale di Velo d'Astico e il complesso monumentale di Villa Velo sempre nel Comune di Velo d'Astico;
5. le mitigazioni dell'impatto dell'intervento di scavo e di realizzazione del nuovo assetto paesaggistico interferiscono negativamente con la proposta di ripristino ambientale poiché la ricostruzione della morfologia originarie del versante non può essere raggiungibile con le risagomature del materiale e le nuove piantumazioni sommariamente indicate nelle sezioni di progetto;
6. a lavori ultimati come da sezioni e planimetrie di progetto, verrebbe a formarsi un pendio artificiale con andamenti rigidi e anomali rispetto agli andamenti naturali del sistema orografico circostante;



ALLEGATO B alla Dgr n. 939 del 22 giugno 2016

pag. 5/5

7. non va trascurato l'effetto negativo connesso con la realizzazione delle opere di servizio all'attività del proposto cantiere, con particolare riferimento alla realizzazione della strada d'accesso alla zona sommitale per cui sono previsti scavi importanti per l'inserimento dei tornanti.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente del
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia